



COMUNE di SUBIACO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Finanziaria

Registro Generale n° 99

COPIA

DETERMINAZIONE

n° 15

Oggetto : AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI A CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SUBIACO

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di marzo

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Nominato con Decreto n. Reg. Gen. n. 2 del 03.01. 2022;

VISTO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTO la Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 65 del 29 dicembre 2017;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2022 “aggiornamento elenco di avvocati a cui affidare gli incarichi di patrocinio legale per conto del comune - atto di indirizzo”;

Atteso che:

- questa Amministrazione non dispone di un'Avvocatura interna e che per la difesa in qualsiasi giudizio, di ogni ordine e grado, è indispensabile ricorrere ad un legale esterno;
- la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- che le disposizioni che vengono in rilievo sono gli artt. 4 e 17 e l'Allegato IX nella parte dedicata ai servizi. L'art. 4 dispone: “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”. L'art. 17 elenca invece i casi di esclusione indicando al punto d) i servizi legali e, in particolare, le prestazioni professionali rese da un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche (punto 1.2);
- l'Allegato IX al suddetto Codice fa riferimento ai “servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)”;

Atteso, inoltre, che:

- ANAC, nell'esercizio del potere di regolazione ai sensi dell'art. 213 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016, ha predisposto Linee Guida sull'affidamento dei servizi legali sulle quali si è espressa la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere n. 2017/2018;
- con il suddetto parere, il Consiglio di Stato inquadra la *prestazione di servizi legali* in due differenti tipologie di contratti a seconda delle esigenze da soddisfare e dunque alla funzione svolta:
 1. il contratto d'opera intellettuale, che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (art. 2229 e segg. Cod.Civ.) in base ad un incarico non continuativo o periodico ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (quale la difesa e rappresentanza in una singola causa)
 2. il contratto di appalto di servizi, che comporta un'organizzazione imprenditoriale e gestione a proprio rischio (art. 1655 Cod.Civ.), che consiste in una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti che si impegnano a trattare l'intero contenzioso del committente. Una struttura contrattuale tipica, dunque, del contratto di fornitura di servizi, dove la prestazione è predeterminata nei suoi contenuti sostanziali ma non riferita a uno specifico bisogno (quel determinato contenzioso) già precedentemente individuato.

Considerato che

– secondo le indicazioni di ANAC e della Commissione speciale del Consiglio di Stato, la stazione appaltante deve predisporre un Albo di professionisti dal quale attingere al momento del conferimento dell'incarico, eventualmente suddivisi per settore di competenza e costituito dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, resa pubblica mediante il sito istituzionale;

– che i criteri di selezione devono muovere dalla valutazione del curriculum professionale e delle esperienze in relazione alla competenza funzionale dell'amministrazione e che i profili da valorizzare nella scelta del professionista sono: esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso, la pregressa proficua collaborazione con la stazione appaltante, il costo della prestazione nel caso di sostanziale equivalenza fra profili professionali;

Visto lo schema di Avviso, qui allegato quale parte integrante, per la costituzione di un elenco di avvocati esterni a cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Subiaco;

Visti:

lo Statuto dell'Ente;

il Decreto legislativo n. 267/2000 smi;

il Decreto legislativo n. 50/2016 smi;

il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di approvare l'avviso pubblico, allegato al presente provvedimento, finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati esterni a cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Subiaco;

2. dare atto che il presente provvedimento è conforme alle direttive assegnate;

3. di pubblicare il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

L'ISTRUTTORE

F.TO Floridi Pierluigi

IL RESPONSABILE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO Dott. Floridi Pierluigi

[] Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell'Albo on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 196/2003.

[] Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la gestione dell'Albo Pretorio On-line.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 11-03-2022 al 26-03-2022 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009, n. 69 e del Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio on Line approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6-2-2015.

Li 11-03-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
F.TO Marco Orlandi

Per copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

Subiaco li, 11-03-2022

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Floridi Pierluigi